



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'articolo 41, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini". Rettifica del DM 18 luglio 2018 (G.U. 5 ottobre 2018, n. 232).**

Repertorio atti n. **247** /CSR del 20 dicembre 2018

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 20 dicembre 2018:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "*organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*";

**VISTO** il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto concerne le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**VISTA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "*disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", e in particolare l'art. 41, concernente disposizioni generali sui Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

**VISTO** il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, recante "*disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*", convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2015, n. 91, che ha regolato le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni Interprofessionali;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante "*tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini*", in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2010, recante *disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini*;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini" del 18 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. 5 ottobre 2018, n. 232, sul quale è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2018;

**VISTA** la nota n. 11970 del 7 dicembre 2018 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, rilevando un errore materiale nel testo di cui all'art. 14, comma 1, del richiamato D.M. del 18 luglio 2018, ha trasmesso una versione rettificata del decreto (allegato 1), allo scopo di ottenere un nuovo parere della Conferenza Stato-Regioni;

**VISTO**, in particolare, che nella nuova stesura, all'art. 14, comma 1, del citato D.M. del 18 luglio 2018, dopo la frase "*sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi*", viene eliminata la frase "*svolti, a qualsiasi titolo,*", e sostituita con la frase "*aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette*";

**VISTA** la nota della Segreteria della Conferenza prot. DAR n. 17745 del 17 dicembre 2018, con la quale è stato diramato il testo rettificato dello schema di decreto;

**VISTI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere favorevole,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo recante *Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini* (allegato 1), che sostituisce il precedente D.M. del 18 luglio 2018 per la parte erronea di cui all'art. 14, comma 1, nei termini di cui in premessa,

IL SEGRETARIO  
Cons. Eugenio Galozzi



IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani

BB

RA/2



ALL. 1

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

**Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.**

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (di seguito denominata "Legge");

VISTO l'articolo 41 della Legge, concernente disposizioni generali sui Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

VISTO in particolare l'articolo 41, comma 4, lett.re a) e b) il quale prevede la possibilità per il consorzio di tutela di contribuire a migliorare il coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, la definizione di piani di miglioramento della qualità del prodotto nonché di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata;

VISTO inoltre l'articolo 41, comma 5 il quale dispone che il consorzio di tutela svolge l'attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF ed in raccordo con le Regioni, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attività, di agenti vigilatori ai quali è attribuita la qualifica di pubblica sicurezza;

VISTO altresì il comma 7 del citato articolo 41 che prevede l'individuazione delle procedure e delle modalità in base alle quali il consorzio di tutela riconosciuto garantisce una corretta e trasparente informazione sulle funzioni svolte ai sensi dell'articolo 41, comma 4, a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata;

VISTO inoltre il comma 8 del citato articolo 41 il quale prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per richiedere, da parte del consorzio di tutela riconosciuto ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 41 comma 4, ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata al momento della loro immissione al sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO l'articolo 41, comma 12, il quale prevede l'emanazione di un decreto nel quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività di promozione, valorizzazione tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per i quali risultano incaricati;

VISTO altresì l'articolo 41, comma 12, ultimo periodo della Legge, il quale dispone che siano individuate le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

VISTO l'articolo 39 della Legge che prevede la possibilità per i consorzi di tutela, in particolari annate climatiche, di formulare alle Regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni;

VISTO l'articolo 44 della Legge ed in particolare il comma 9, il quale prevede che il consorzio di tutela rappresentativo ai sensi dell'articolo 41, comma 4 rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP tutelata, nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati;

VISTO l'articolo 82 della Legge che stabilisce che siano comminate sanzioni nei confronti del consorzio di tutela autorizzato che non ottemperi alle prescrizioni ed agli obblighi che derivano dal decreto di riconoscimento;


VISTI l'articolo 90 della Legge ed in particolare il comma 3 il quale prevede l'applicazione, fino all'emanazione dei decreti applicativi della Legge, delle disposizioni dei decreti attuativi emanati ai sensi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione Europea che non siano in contrasto con le materie disciplinate dalla Legge e dalla normativa Europea;

VISTO l'articolo 91 della Legge che disciplina, in particolare, al comma 1, lettera c) l'abrogazione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

CONSIDERATO che l'articolo 41 della Legge non disciplina il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi predetti, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo citato;

CONSIDERATO che la vigilanza sui consorzi di tutela dei vini è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela;

RITENUTO opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare l'attività di vigilanza svolta dal consorzio di tutela ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge da espletare prevalentemente nella fase di mercato nonché disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 44;

RITENUTO altresì opportuno disciplinare le modalità per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio incaricato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge, secondo criteri di trasparenza e chiarezza nonché di stabilire le disposizioni in base alle quali richiedere il contributo di avviamento ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della loro immissione al sistema di controllo della denominazione stessa;

RITENUTO necessario, inoltre, disciplinare le modalità per approvare le proposte dei consorzi di tutela, avanzate alle Regioni ai sensi dell'articolo 39 della Legge;

VISTO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 aprile 2018;

DECRETA

Articolo 1  
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) *Legge*: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- b) *Decreto legislativo*: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- c) *Decreto dipartimentale*: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante le Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela;
- d) *DIQPAI*: il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV
- e) *ICQRF*: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- f) *PREF*: la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF;





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

- g) *VICO*: la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione e tutela del consumatore dell'ICQRF;
- h) *Piano*: lo strumento adottato dai consorzi in applicazione dell'articolo 41, comma 4, lettera b), della legge, al fine di regolare l'offerta allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mostri e vini da cui sono ottenuti.

Articolo 2  
(Disposizioni generali)

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge.
2. Il consorzio di tutela, riconosciuto ed incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della Legge, ovvero, qualora dimostri la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC, può svolgere anche le funzioni di cui all'articolo 41, comma 4.
3. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al precedente comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare più di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.
4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 2 deve essere composto per almeno il 33% da prodotto certificato ed imbottigliato.

Articolo 3  
(Statuto)

1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile:
  - a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;
  - b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, ai vinificatori ed





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

- agli imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge, della DO o della IG tutelata;
- c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o l'esercizio della facoltà di recesso, che deve essere sempre consentita;
  - d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Organo di controllo);
  - e) norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
  - f) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'articolo 41 della Legge e dal presente decreto nonché le norme di funzionamento degli organi medesimi;
  - g) norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio;
  - h) norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per più DO ed IG;
  - i) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

Articolo 4

(Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della Legge)

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui all'articolo 41, comma 1, lett.re da a) ad e), il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.
2. Il 51% della produzione di cui al precedente comma 1 deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.
3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio di tutela per più denominazioni, così come previsto dall'articolo 41, comma 2 della Legge, la percentuale di rappresentanza, così come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio di tutela è incaricato.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 5


(Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge)

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del precedente articolo 4 ed incaricato con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della Legge, che intende esercitare nell'interesse della DO o IG per il quale risulta incaricato e nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge della DO o della IG, anche non aderenti, le funzioni di cui all'articolo 41, comma 4, è tenuto a dimostrare la rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione rivendicata e/o certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.
2. Nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge siano esercitate da un consorzio di tutela per più denominazioni, così come previsto dall'articolo 41, comma 2 della citata Legge, la percentuale di rappresentanza, così come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.

Articolo 6

(Gestione delle attività dei consorzi di tutela)

1. Le attività di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge, sono svolte dal consorzio di tutela incaricato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicati.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 e comma 2, della Legge, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DO o IG e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della DO o IG tutelata, il consorzio di tutela formula alle Regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni, fatto salvo quanto già eventualmente disciplinato dalle regioni in conformità alla Legge.
3. Le proposte avanzate dal consorzio di tutela, ai sensi del precedente comma 2, devono essere adottate in sede di Assemblea ordinaria, dopo aver dato ampia diffusione della citata proposta agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione.
4. La Regione, su proposta del consorzio di tutela adottata ai sensi del precedente comma 3 ed acquisito il parere delle organizzazioni rappresentative della filiera regionale, fissa con provvedimento regionale gli strumenti di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39 della Legge. Il provvedimento regionale deve essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell'inizio della campagna vendemmiale.







*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

5. Il consorzio di tutela al fine di organizzare e coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata può adottare e presentare un "Piano" nel rispetto dei principi di cui all'art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Il Piano non può in alcun caso riguardare la fissazione dei prezzi.
6. La proposta di Piano di cui al precedente comma, elaborata previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, e dopo ampia diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione, può essere presentata dal Consorzio di tutela soltanto ove approvata in sede di Assemblea da almeno l'85 per cento dei soci iscritti al Consorzio di tutela e da almeno il 51 per cento dei soggetti viticoltori che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge della DO o della IG, intesi come media negli ultimi due anni. Le modalità di voto sono quelle di cui all'articolo 8. La proposta di Piano è presentata dal Consorzio al Ministero delle politiche agricole, Alimentari e forestali - DIQPAI e contestualmente inviata per conoscenza alle Regioni nel cui territorio ricade la DO o IG oggetto del Piano.
7. Il DIQPAI decide sulla proposta di Piano entro tre mesi dalla presentazione della proposta. In mancanza di una decisione espressa la proposta di Piano si intende rigettata. Il Piano di produzione approvato dal DIQPAI è vincolante per tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge della DO o della IG tutelata dal consorzio di tutela, anche non aderenti. Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Ministero e notificato alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Piano ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione, salva la sua revisione nel triennio con il medesimo procedimento di approvazione ove intervengano modifiche nei presupposti o nelle prospettive di mercato. Alla scadenza del Piano il Consorzio di tutela può presentare una nuova proposta di Piano.
8. La denominazione è tutelata ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 90, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed il consorzio di tutela incaricato, ai sensi dell'articolo 41 della Legge, può esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.

Articolo 7

(Attività di vigilanza dei consorzi di tutela)

1. L'attività di vigilanza, di cui all'articolo 41, comma 1, lett. e) e comma 4, lett. e) della Legge, è svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche.
2. L'attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 consiste nelle seguenti azioni:





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

- a. nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;
- b. nella vigilanza operata sui prodotti simili, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DO e IG.
- c. per il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una DO o IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che ha autorizzato ai sensi dell'articolo 44 della Legge.
3. Il consorzio di tutela in nessun modo può effettuare verifiche sull'attività svolta dagli organismi di controllo né può svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.
4. Il coordinamento delle attività di cui al precedente comma 2 è affidato all'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente per ogni singola DO o IG.
5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DO o IG ricada su un territorio di competenza di più uffici territoriali dell'ICQRF, l'ufficio competente al coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 è quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.
6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DO o IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente e dal consorzio di tutela, deve contenere i seguenti elementi:
  - a. modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;
  - b. numero dei campioni da prelevare;
  - c. vigilanza da espletare sulle produzioni simili;
  - d. individuazione laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati, preventivamente anonimizzati;
  - e. modalità di rendicontazione.
7. Il programma di vigilanza è predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed è trasmesso a cura dell'ufficio territoriale alla PREF che, previa approvazione da parte della stessa PREF, provvederà ad inviarlo per opportuna conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata per territorio e al DIQPAI.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell'anno successivo, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla PREF e per conoscenza alla Regione o Provincia autonoma interessata per territorio. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela al DIQPAI nell'ambito della relazione di cui al Decreto dipartimentale e successive integrazioni e modifiche.
9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DO e IG.
10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio di tutela è tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell'ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attività di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio territoriale competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 - può avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela.
11. Le attività di cui all'articolo 41, comma 1 lett. e) e comma 4 lett. e) della Legge sono svolte dagli agenti vigilatori del consorzio di tutela dei vini DO ed IG ai quali è attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore è di competenza del DIQPAI.
13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al precedente comma 12 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelevamento può chiedere il pagamento del campione al prezzo di acquisto.
14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio.
15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attività di vigilanza accertino:
  - a. illeciti di natura penale, redigono l'informativa della notizia di reato e l'inoltrano all'Autorità Giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima Autorità, al direttore dell'Ufficio territoriale dell'ICQRF competente per territorio;
  - b. gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 74 della Legge, provvedono ai sensi dell'articolo 41 comma 6 della Legge a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all'Ufficio dell'ICQRF





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

competente per territorio.

16. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Articolo 8  
(Modalità di voto)

1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri l'espressione del voto.
2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) deve essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato). La ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DO o IG.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Articolo 9  
(Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della Legge)

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio di tutela.
2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) è stabilita dal consorzio di tutela e commisurata alla quantità di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
3. La commisurazione della quota di cui al precedente comma 2 può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 10


(Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge)

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge sono determinati dal consorzio di tutela e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio di tutela e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'articolo 64 della Legge, anche se non aderenti al consorzio di tutela.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della quantità di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
3. La commisurazione dei contributi di cui al precedente comma 2 può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
4. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Articolo 11

(Contributo di avviamento di cui all'articolo 41, comma 8 della Legge)

- 1 Il consorzio di tutela che svolge le funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge, può richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento dell'immissione nel sistema di controllo, di cui all'articolo 64 della Legge, il contributo di avviamento di cui al decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
- 2 La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1, è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è stabilita in misura fissa, e non superiore al contributo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
- 3 L'entità della quota determinata può essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate dal consorzio di tutela e per le categorie della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri).
- 4 Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per più di una fra le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, è tenuto, al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

l'immissione.

- 5 Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per più di una fra le categorie della filiera della denominazione tutelata, è tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela come individuato al precedente comma 2, per tutte le categorie della filiera per cui richiede di essere immesso.
- 6 Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, è esonerato dal pagamento al consorzio di tutela del contributo previsto all'articolo 10, per il primo anno in cui è richiesto.
- 7 Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela è destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 della Legge.
- 8 Il contributo di cui al presente articolo deve essere riportato in bilancio in conti separati.

Articolo 12  
(Fondo consortile)

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da quote il cui valore sarà determinato dall'Assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
  - a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;
  - b. delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;
  - c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
  - d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
  - e. dell'eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione nel sistema di controllo, di cui al precedente articolo 11;
  - f. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

Articolo 13  
(Obbligo di informazione di cui all'articolo 41, comma 7 della Legge)

1. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all'articolo 41, comma 4 della Legge, e che richiede i contributi per lo svolgimento di tali funzioni ai soggetti non aderenti al consorzio di tutela immessi nel sistema di controllo della relativa denominazione tutelata, rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci ed ai non aderenti al consorzio di tutela la





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

seguinte documentazione e/o informazioni inerenti le attività di cui all'articolo 41, comma 4, lett.re da a) ad e) della Legge:

- a. bilanci preventivi e consuntivi;
  - b. comunicazioni inerenti l'importo e le modalità di pagamento dei contributi annuali;
  - c. delibere delle Assemblee di approvazione dei bilanci;
  - d. delibere delle Assemblee e/o del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 4 lett.re da a) a e) della Legge;
  - e. relazione annuale sulle attività svolte, trasmessa al DIQPAI, ai sensi del Decreto dipartimentale;
  - f. programma annuale o pluriennale delle attività di promozione di cui all'articolo 41, comma 4, lettera d) della Legge nonché la rendicontazione delle attività di promozione svolte;
  - g. programma di vigilanza concordato con l'ICQRF, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.
2. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all'articolo 41, comma 4 della Legge, rende disponibile ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ai quali richiedano il contributo di avviamento, la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha determinato l'ammontare del contributo, di cui all'articolo 11 del presente decreto.
3. Le modalità relative a tali comunicazioni sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.

Articolo 14

(Cause di incompatibilità di cui all'articolo 41, comma 12 della Legge)

1. La nomina come componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della Legge, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi ~~svolti, a qualsiasi titolo,~~ **aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette** presso le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati, di cui all'articolo 64 della Legge e presso gli organismi di accreditamento degli organismi di controllo
2. La nomina come componente di un organo sociale del consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della Legge è incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la DO od IG per il quale il consorzio di tutela risulta incaricato.

Articolo 15

(Vigilanza sull'operatività dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della Legge)

